



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"SALVO D'ACQUISTO"**

VIA PAGANINI, 30 - 20900 MONZA (MB)  
Tel. 039386471 - sito web: [www.iccdacquistomonza.edu.it](http://www.iccdacquistomonza.edu.it) - C.F.: 85019050153  
mail: [mbic8aa00p@istruzione.it](mailto:mbic8aa00p@istruzione.it) pec: [mbic8aa00p@pec.istruzione.it](mailto:mbic8aa00p@pec.istruzione.it)

**CONTRATTO DI DESIGNAZIONE DEL**  
**RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (R.P.D. / D.P.O.)**

**(C.I.G. : ZBC3D2372C)**

**TRA**

IL CLIENTE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SALVO D'ACQUISTO CON SEDE A MONZA IN VIA PAGANINI N° 30 CODICE FISCALE 85019050153 RAPPRESENTATO LEGALMENTE DALLA DOTT.SSA KATIA RUOCCO NEL SUO RUOLO DI DIRIGENTE SCOLASTICO, IN SEGUITO DENOMINATO "ISTITUTO".

**E**

LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A SOCIO UNICO "STUDIO AG.I.COM.", RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA LUCA CORBELLINI, NELLA SUA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO, CON SEDE IN VIA XXV APRILE, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI), CODICE FISCALE E PARTITA IVA 05078440962, IN SEGUITO DENOMINATA "STUDIO".

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Norma di rinvio**

Le premesse e gli allegati del presente contratto fanno parte integrante dello stesso.

Il presente rapporto contrattuale è regolato, per quanto non previsto dalle parti, dalle disposizioni di regolamento contenenti le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, per quanto non disposto da questo, dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, nonché dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia contrattuale.

**Art. 2 Oggetto dell'incarico**

Sono oggetto dell'incarico :

L'acquisizione, ai sensi dell'Art. 37 comma 1 lettera a) del GRPD, da parte di Luca Corbellini, dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati" (RPD/DPO) e, conseguentemente, l'esecuzione delle seguenti attività:

- a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GRPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b. sorvegliare l'osservanza del GRPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GRPD;
- d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f. censire tutti i trattamenti di dati personali al fine della redazione del "registro delle attività di trattamento" di cui all'Art. 30 del GRPD;
- g. redigere tutte le informative e le richieste di consenso necessarie;

- h. redigere i tutti i documenti di nomina necessari;
- i. organizzare i corsi di formazione previsti dalla formula contrattuale attivata.
- j.

#### **Art. 3 Obblighi dello studio**

Lo studio si impegna a rispettare gli adempimenti previsti all'Art. 2 connessi al ruolo oggetto del presente contratto. Il ruolo di Data Protection Officer verrà svolto personalmente da Luca Corbellini, nato a Milano il 10/06/1972 il quale, pur trattenendo su di sé ogni responsabilità connessa al ruolo, potrà avvalersi dei propri collaboratori per lo svolgimento di alcune prestazioni in caso di suo impedimento o qualora le specificità oggetto di valutazione dovessero rendere necessarie competenze specifiche non in possesso del medesimo.

#### **Art. 4 Obblighi dell'Istituto scolastico**

L'Istituto si impegna a

- a) mettere a disposizione del RPD/DPO il personale ed i documenti necessari al fine dell'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD/DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD/DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- d) comunicare all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali il nominativo ed i dati di contatto del RPD/DPO ed altresì pubblicarli sul sito internet istituzionale oltre a metterli a disposizione nell'intranet dell'Ente e/o in bacheca.

L'Istituto si impegna inoltre a corrispondere allo studio il compenso di

€ 690,00 oltre IVA di Legge (Progetto PRIVACY senza formazione)

nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura; la fattura verrà emessa al termine del mese in cui verranno redatte e consegnati all'Istituto Scolastico tutti i documenti ad eccezione della quota parte riferibile alla formazione in materia di privacy che verrà fatturata al termine del mese in cui la stessa sarà stata effettivamente somministrata.

#### **Art. 5 Durata del contratto**

Il presente contratto ha durata di 1 ANNO a partire dal 22 NOVEMBRE 2023

#### **Art. 6 Responsabilità e foro competente**

Lo studio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Lodi.

#### **Art. 7 Oneri a carico dell'Istituto scolastico**

Restano a carico dell'Istituto scolastico tutti gli oneri relativi alla fornitura delle informazioni e delle documentazioni esistenti.

#### **Art. 8 Spese**

Tutte le spese inerenti al presente contratto, nonché quelle fiscali dovute secondo le leggi vigenti sono a carico dello studio.

#### **Art. 9 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**


Lo studio, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai sensi dell'Art. 3 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'Art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Le comunicazioni / modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all'ufficio D.S.G.A. competente nelle relazioni contrattuali. Lo studio si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Lo studio si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Monza, li 06/11/2023

Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale  
Amministratore Unico



Il Dirigente Scolastico / Titolare del trattamento